

# **Lex Iulia de senatu habendo**

08/05/2020

## Propertius 4.1.11-14

*Curia, praetexto quae nunc nitet alta senatu, /  
pellitos habuit, rustica corda, / Patres. bucina  
cogebat priscos ad verba Quirites: / centum illi  
in **prati saepe** senatus erat.*

## Suet., Aug. 35

*Senatorum affluentem numerum deformi et incondita turba erant enim super mille, et quidam in-dignissimi et post necem Caesaris per gratiam et praemium adlecti, quos orciuus uulgus uocabat\_ ad modum pristinum et splendorem redegit duabus lectionibus: prima ipsorum arbitrato, quo uir uirum legit, secunda suo et Agrippae (...). Quo autem lecti probatique et religiosius et minore molestia senatoria munera fungerentur, sanxit, ut prius quam consideret quisque ture ac mero supplicaret apud aram eius dei, in cuius templo coiretur, et ne plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur, Kalendis et Idibus, neue Septembri Octobriue mense ullos adesse alios necesse esset quam sorte ductos, per quorum numerum decreta confici possent; sibiue instituit consilia sortiri semenstria, cum quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret. sententias de maiore negotio non more atque ordine sed prout libuisset perrogabat, ut perinde quisque animum intenderet ac si censendum magis quam adsentiendum esset.*

## Suet., Aug. 35

I senatori, divenuti una turba sconcia e disordinata, erano oltre mille: alcuni tra i più indegni, eletti per raccomandazione o per denaro dopo la morte di Cesare, venivano chiamati «orcini» dal popolo. Augusto li ricondusse al numero e allo splendore pristini con una duplice selezione: la prima a giudizio di loro stessi, facendo in modo che ciascuno ne scegliesse un altro; la seconda a giudizio suo e di Agrippa (...). Affinché quelli che erano stati scelti e approvati prendessero parte con maggior scrupolo e minore disagio ai lavori del Senato, stabilì che ognuno, prima di mettersi a sedere, facesse le suppliche con incenso e vino al dio nel cui tempio si teneva la riunione, e che di norma non si convocasse il Senato più di due volte al mese, alle calende e alle idi, e che nei mesi di settembre e di ottobre bastasse solo l'intervento di coloro che erano stati designati dalla sorte perch fosse raggiunto il numero legale nelle decisioni. Per ciò che concerne i suoi rapporti con il Senato, Augusto usò sorteggiare ogni sei mesi un certo numero di consiglieri di quell'ordine, con cui trattava in precedenza gli affari che poi venivano discussi in seduta plenaria. Nelle questioni di maggior importanza non chiedeva i pareri secondo la tradizione o l'ordine, ma a suo piacimento affinché tutti prestassero sempre la massima attenzione, come coloro che si sono riuniti più per decidere che per approvare.

## Cassio Dione 55.3.1-4

τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτόν ἐστιν, ὃ δ' Αὐγουστος τάς τε τῆς γερουσίας ἔδρας ἐν ῥηταῖς ἡμέραις γίνεσθαι ἐκέλευσεν ἕπειδὴ γὰρ οὐδὲν πρότερον ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν ἐτέτακτο καὶ τινες διὰ τοῦτο πολλάκις ὑστέριζον, δύο βουλὰς κατὰ μῆνα κυρίας ἀπέδειξεν, ὥστε ἐς αὐτὰς ἐπάναγκες, οὐς γε καὶ ὁ νόμος ἐκάλει, συμφοιτᾶν; (2) καὶ ὅπως γε μηδ' ἄλλη μηδεμία σκῆψις τῆς ἀπουσίας αὐτοῖς ὑπάρχη, προσέταξε μήτε δικαστήριον μήτ' ἄλλο μηδὲν τῶν προσηκόντων σφίσι ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ γίνεσθαι, τὸν τε ἀριθμὸν τὸν ἐς τὴν κύρωσιν τῶν δογμάτων ἀναγκαῖον καθ' ἕκαστον εἶδος αὐτῶν, ὡς γε ἐν κεφαλαίοις εἶπεῖν, διανομοθέτησε, καὶ τὰ ζημιώματα τοῖς μὴ δι' εὐλογόν τινα αἰτίαν τῆς συνεδρείας ἀπολειπομένοις ἐπηύξησεν. (3) ἐπειδὴ τε πολλὰ τῶν τοιούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπευθύνων ἀτιμώρητα εἶωθε γίνεσθαι, κληροῦσθαί τε αὐτοὺς εἰ συχνοὶ τοῦτο ποιήσειαν, καὶ τὸν ἀεὶ πέμπτον λαχόντα ὀφλισκάνειν αὐτὰ ἐκέλευσε. τὰ τε ὀνόματα συμπάντων τῶν βουλευόντων ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέθηκε: καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ νῦν κατ' ἔτος τοῦτο ποιεῖται. (4) ταῦτα μὲν ἐπὶ τῇ τῆς συμφοιτήσεως αὐτῶν ἀνάγκῃ ἔπραξεν: εἰ δ' οὖν ποτε ἐκ συντυχίας τινὸς μὴ συλληθεῖεν ὅσους ἢ χρεῖα ἐκάστοτε ἐκάλει ἄπλην γὰρ ὅτι ὁσάκις ἂν αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ παρῆ, ἐν γε ταῖς ἄλλαις ἡμέραις ἐς πάντα ὀλίγου τὸ τῶν ἀθροιζομένων πλῆθος καὶ τότε καὶ μετὰ ταῦτα ἀκριβῶς ἐξητάζετο, ἐβουλευόντο μὲν καὶ ἢ γε γνώμη συνεγράφετο, οὐ μέντοι καὶ τέλος τι ὡς κεκυρωμένη ἐλάμβανεν, ἀλλὰ ἀκτώριτας ἐγίνετο, ὅπως φανερόν τὸ βούλημα αὐτῶν ἦ.

## Cassio Dione 55.3.1-4

Quanto ad Augusto, egli ordinò che le sedute del Senato si tenessero in giorni prestabiliti. In precedenza, infatti, non vi era un criterio preciso che le regolasse e per questo alcuni membri spesso non si presentavano agli incontri; fissò dunque due assemblee ufficiali al mese, in modo tale che essi, almeno quelli convocati per legge, fossero obbligati ad incontrarsi in esse; (2) inoltre, affinché non avessero nessun'altra scusa per essere assenti, il principe stabilì che in occasione delle sedute senatoriali non si riunisse alcuna corte né alcun'altra assemblea che richiedesse la loro partecipazione. Fissò anche per legge il numero legale necessario per la convalida dei decreti, differenziandolo in base ai diversi tipi di decreti, citando però solamente i punti principali della questione, ed inasprì le sanzioni per coloro che abbandonavano la seduta senza una valida giustificazione. (3) Dal momento che molti di tali atti di assenteismo restavano generalmente impuniti a causa del grande numero di coloro che se ne rendevano responsabili, ordinò che, nel caso in cui fossero molti a commettere queste infrazioni, costoro venissero sottoposti a sorteggio e che uno ogni cinque estratti pagasse l'ammenda. Schedò i nomi di tutti i senatori su un registro e li espose in pubblico, e da allora questa prassi è applicata ancora oggi ogni anno. (4) Queste furono le misure che egli applicò per obbligare i senatori a riunirsi in assemblea; tuttavia, se per qualche eventualità essi si riunivano in numero inferiore rispetto a quanto era necessario in quella circostanza – poiché infatti durante tutti gli incontri, tranne quando l'imperatore stesso era presente, qualsiasi fosse il problema dibattuto, il numero di coloro che si erano riuniti era accuratamente contato sia al momento della riunione che più tardi – procedevano comunque con le loro deliberazioni e la loro decisione veniva verbalizzata, sebbene questa non entrasse in vigore come una regolare deliberazione, ma diveniva espressione della loro *auctoritas*, con cui rendevano manifesto il loro volere.

# **Cic., *Cato maior* 38**

*Venio in senatum frequens ultrouae affero res  
multum et diu cogitatas.*

## **Varro, de vita populi Romani 70R=385S=69P**

*Itaque propter curam locus quoque quo suam quisque **domo senator confert curia** appellata.*

## **Varro, de lingua Latina 6.46**

*Curiae, ubi senatus rem publicam curat, et illa ubi cura sacrorum publica.*

## **Varro, de lingua Latina 5.155**

*Curiae duorum generum : nam et ubi curarent sacerdotes res divinas, ut curiae veteres, et ubi senatus humanas, ut curia Hostilia.*

## **Aulo Gellio, NA 14.7.10**

*Praeter haec de pignore quoque capiendo  
dissertit deque multa dicenda senatori, qui,  
cum in senatum uenire deberet, non adesset.*

Oltre a ciò, Varrone tratta della presa di pegni e delle multe da applicare al senatore che, dovendo comparire in Senato, non si presenta.

# Cic., Phil. 1.12

*De supplicationibus referebatur, quo in genere senatores deesse non solent. Coguntur enim non pignoribus, sed eorum de quorum honore agitur gratia; quod idem fit, cum de triumpho refertur. Ita sine cura consules sunt ut paene liberum sit senatori non adesse. Qui cum mihi mos notus esset cumque e via languerem et mihi met displicerem, nisi pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille vobis audientibus cum fabris se domum meam venturum esse dixit. Nimis iracunde hoc quidem et valde intemperanter. Cuius enim malefici tanta ista poena est ut dicere in hoc ordine auderet se publicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia aedificatam domum? Quis autem umquam tanto damno senatorem coegit? aut quid est ultra pignus aut multam? Quod si scisset quam sententiam dicturus essem, remisisset aliquid profecto de severitate cogendi.*

# Cic., *Phil.* 1.12

All'ordine del giorno erano delle solenni suppliche, e in questo caso i senatori generalmente partecipano alla seduta; poiché vengono all'adunanza non già per paura di dare la cauzione, ma in segno d'omaggio verso coloro che il Senato vuole onorare; la stessa cosa avviene quando è iscritta all'ordine del giorno la concessione di un trionfo. Allora i consoli sono a tal punto indifferenti, che i senatori sono quasi completamente liberi di assentarsi: una consuetudine, questa, a me ben nota; inoltre ero stanco del viaggio e non mi sentivo bene. Comunque, in considerazione della nostra amicizia, ho mandato ad avvertirlo. E invece egli ha detto – e voi l'avete udito – che sarebbe venuto a casa mia con una squadra di operai: un atteggiamento davvero fin troppo collerico, fin troppo privo di ogni senso di misura. Che colpa ho infatti io per meritare questa pena così grave? Al punto da osar dire in questa assemblea che avrebbe abbattuto con operai dello stato una casa costruita, per volontà del Senato, a spese dello stato! Chi d'altra parte ha mai minacciato una punizione così dura per indurre un senatore a partecipare alla seduta? O c'è forse una pena oltre la cauzione e l'ammenda? Ma se avesse saputo quale sarebbe stata la mia dichiarazione di voto, avrebbe certamente attenuato un poco la durezza della convocazione.

# Aulo Gellio, NA 14.7 (1)

1. *Gnaeo Pompeio consulatus primus cum M. Crasso designatus est. 2. Eum magistratum Pompeius cum initurus foret, quoniam per militiae tempora senatus habendi consulendique, rerum expers urbanarum fuit, M. Varronem, familiarem suum, rogavit uti commentarium faceret εἰσαγωγικόν, sic enim Varro ipse appellat, ex quo disceret quid facere dicereque deberet, cum senatum consuleret. 3. Eum librum commentarium, quem super ea re Pompeio fecerat, perisse Varro ait in litteris quas ad Oppianum dedit, quae sunt in libro epistolicarum quaestionum quarto, in quibus litteris, quoniam quae ante scripserat non comparebant, docet rursum multa ad eam rem ducentia. 4. Primum ibi ponit, qui fuerint, per quos more maiorum senatus haberi soleret, eosque nominat dictatorem, consules, praetores, tribunos plebi, interregem, praefectum urbi; neque alii praeter hos ius fuisse dixit facere senatus consultum, quotiensque usus venisset, ut omnes isti magistratus eodem tempore Romae essent, tum quo supra ordine scripti essent, qui eorum prior aliis esset, ei potissimum senatus consulendi ius fuisse ait, 5. deinde extraordinario iure tribunos quoque militares, qui pro consulibus fuissent, item decemviros, quibus imperium consulare tum esset, item triumviros reipublicae constituendae causa creatos ius consulendi senatum habuisse.*

# Aulo Gellio, NA 14.7 (2)

6. *Postea scripsit de intercessionibus dixitque intercedendi, ne senatusconsultum fieret, ius fuisse iis solis, qui eadem potestate qua ii, qui senatusconsultum facere vellent maioreve essent.* 7. *Tum adscripsit de locis, in quibus senatusconsultum fieri iure posset, docuitque confirmavitque, nisi in loco per augures constituto, quod “templum” appellaretur, senatusconsultum factum esset, iustum id non fuisse. Propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Iulia, cum profana ea loca fuissent, templa esse per augures constituta, ut in iis senatusconsulta more maiorum iusta fieri possent. Inter quae id quoque scriptum reliquit, non omnes aedes sacras templa esse ac ne aedem quidem Vestae templum esse.* 8. *Post haec deinceps dicit senatusconsultum ante exortum aut post occasum solem factum ratum non fuisse; opus etiam censorium fecisse existimatos, per quos eo tempore senatusconsultum factum esset.*

# Aulo Gellio, NA 14.7 (3)

9. *Docet deinde inibi multa: quibus diebus haberi senatum ius non sit; immolareque hostiam prius auspicarique debere, qui senatum habiturus esset, de rebusque divinis prius quam humanis ad senatum referendum esse; tum porro referri oportere aut infinite de republica aut de singulis rebus finite; senatusque consultum fieri duobus modis: aut per discessionem, si consentiretur, aut, si res dubia esset, per singulorum sententias exquisitas; singulos autem debere consuli gradatim incipique a consulari gradu. Ex quo gradu semper quidem antea primum rogari solitum, qui princeps in senatum lectus esset; tum autem, cum haec scriberet, novum morem institutum refert per ambitionem gratiamque, ut is primus rogaretur quem rogare vellet qui haberet senatum, dum is tamen ex gradu consulari esset. 10. Praeter haec de pignore quoque capiendo disserit deque multa dicenda senatori qui, cum in senatum venire deberet, non adesset.*

# Aulo Gellio, NA 14.7 (4)

11. *Haec et alia quaedam id genus in libro quo supra dixi M. Varro epistula ad Oppianum scripta executus est.*
12. *Sed quod ait senatusconsultum duobus modis fieri solere, aut conquisitis sententiis aut per discessionem, parum convenire videtur cum eo, quod Ateius Capito in coniectaneis scriptum reliquit.*
13. *Nam in libro con. IIII Tuberonem dicere ait nullum senatusconsultum fieri posse non discessione facta, quia in omnibus senatusconsultis, etiam in iis quae per relationem fierent, discessio esset necessaria, idque ipse Capito verum esse adfirmat. Sed de hac omni re alio in loco plenius accuratiusque nos memini scribere.*

# Aulo Gellio, NA 14.7

## 7.

Marco Varrone presentò a Gneo Pompeo, console designato per la prima volta, un commentario, che egli stesso intitolò *Eisagoghikós* (Introduzione), intorno al modo di presiedere il Senato.

Gneo Pompeo fu designato per la prima volta al consolato con Marco Crasso. Quando Pompeo era sul punto di iniziare tale magistratura, essendo, per il lungo periodo passato in servizio militare, poco pratico del modo di convocare e presiedere il Senato, così come dell'amministrazione della città, pregò Marco Varrone, suo amico, che gli preparasse un commentario, *Eisagoghikós* (così Varrone stesso lo chiama)<sup>1</sup>, dal quale venisse a sapere che cosa dovesse fare e dire presiedendo il Senato. Tale commentario che aveva fatto per Pompeo andò disperso, secondo quanto dice Varrone nelle lettere ad Oppiano, comprese nel IV libro delle *Questioni trattate per lettera*<sup>2</sup>, nelle quali lettere, poiché ciò che aveva precedentemente scritto non era più disponibile, riprese molti argomenti che trattano quel soggetto<sup>3</sup>.

Prima di tutto indica coloro che, secondo le antiche costumanze, avevano il diritto di convocare il Senato, e li nomina: il dittatore, i consoli, i pretori, i tribuni della plebe, l'interre<sup>4</sup>, il prefetto dell'Urbe, e dice che nessun altro all'infuori di loro aveva il diritto di emettere un senatoconsulto, e tutte le volte che capitasse che tutti quei magistrati fossero nello stesso tempo a Roma, il primo nell'ordine sopra indicato aveva la facoltà di presiedere il Senato e poi, per una facoltà straordinaria, anche i tribuni militari, che avevano governato come consoli<sup>5</sup>, e così pure i decemviri<sup>6</sup>, che avevano esercitato il potere consolare e i triumviri nominati per rior-

ganizzare lo Stato<sup>7</sup>, avevano il privilegio di presiedere il Senato.

Poi parla del diritto di veto<sup>8</sup> e dice che il diritto di opporsi alla emanazione di un senatoconsulto spettava legalmente solo a quanti avevano la stessa autorità di coloro che intendevano legalmente proporre il senatoconsulto, o un'autorità maggiore.

Aggiunge poi un elenco delle località nelle quali si può legalmente emettere un senatoconsulto<sup>9</sup> e chiarisce e conferma che se in un luogo non prestabilito da un àugure, che viene chiamato 'templum', sia stato emesso un senatoconsulto, questo non è valido. Perciò, essendo la Curia Ostilia, la Pompeia e poi la Giulia<sup>10</sup> luoghi propizi, gli àuguri li trasformarono in 'templa', in modo che, secondo l'usanza degli avi, potessero esservi emanati i senatoconsulti. E dice anche che non tutti gli edifici sacri erano 'templa' e che neppure la casa di Vesta<sup>11</sup> lo era.

Dopo ciò egli dice che un senatoconsulto emesso prima del sorgere o dopo il tramonto del sole non è valido, e che anzi erano ritenuti degni di censura coloro che avevano in quei periodi di tempo emesso un senatoconsulto.

Egli dà poi molte altre istruzioni; in quali giorni non è legale tenere una seduta del Senato; che chi intende riunire il Senato deve immolare una vittima e trarne gli auspici; si devono mettere in discussione in Senato le cose divine prima delle umane; e si devono portare in discussione in termini generali gli argomenti riguardanti lo Stato, e in termini particolari gli argomenti su singoli problemi<sup>12</sup>; i senatoconsulti possono essere votati in due modi: per divisione, se si è d'accordo, o, se la materia è incerta, richiedendo il parere di ogni senatore; ma questi debbono essere richiesti secondo un ordine prestabilito a partire dal grado di console. E in tale ordine soleva nei tempi più antichi votare per primo chi era stato per primo ammesso in Senato; ma al tempo in cui Varrone scriveva, una nuova usanza divenne corrente, frutto della parzialità e del desiderio di compiacere, sì che veniva chiamato per primo al voto colui che riteneva il presidente del Senato, purché fosse di rango consolare<sup>13</sup>. Oltre a ciò Varrone tratta della presa di pegni e delle multe da applicare al senatore che, dovendo comparire

## Aulo Gellio, NA 14.7

In Senato, non si presenta <sup>14</sup>. Di questi e di altri argomenti del genere parla Marco Varrone nel libro di cui ho fatto cenno: l'epistola inviata a Oppiano.

Ma poiché dice che si può approvare un senatoconsulto in due modi, per voto personale o per divisione <sup>15</sup>, mi sembra che tale opinione non vada d'accordo con quanto lasciò scritto Attelio Capitone nelle sue *Miscellaneae* <sup>16</sup>. Infatti nell'VIII libro dice che Tuberone afferma che nessun senatoconsulto può essere votato senza divisione, giacché in tutti i senatoconsulti, anche in quelli richiedenti una discussione, è necessaria la divisione, e Capitone stesso dichiara <sup>17</sup> essere ciò esatto. Ma mi riservo di trattare tale argomento con maggior estensione ed esattezza in altro luogo <sup>18</sup>.